



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato

A.C. 3242

Nota di verifica n. 384
20 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3242
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Buffagni
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'Accordo in esame aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo di sede tra Governo italiano ed il Laboratorio europeo di biologia molecolare (di seguito: EMBL) del 29 giugno 1999, ratificato con legge n. 50/2001, attualmente vigente, per sostituirlo integralmente a partire dalla data della sua entrata in vigore.	La relazione tecnica afferma che l'esigenza di modificare l'Accordo di Sede deriva, oltre che dalle sopravvenienze normative intervenute nel corso degli anni, dalla necessità di risolvere due questioni da lungo pendenti, su cui si riporta più ampiamente di seguito: • l'estensione dell'esenzione dalla tassazione sui redditi anche ai dipendenti di nazionalità italiana dell'Istituto (articolo VII); • l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio agli interventi, attualmente in corso di svolgimento, di

	ristrutturazione ed adeguamento degli stessi (allegato I dell'articolo II). In linea generale, la RT afferma che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo II: l'accordo riproduce la disciplina vigente, rinviando – in particolare – all'allegato 1 per la mappa del laboratorio aggiornata agli interventi di manutenzione intercorsi dopo il 2001 (per l'indicazione dei quali si rinvia alla relazione tecnica).	La relazione tecnica evidenzia che il Ministero dell'università e della ricerca, all'esito di lavoro di coordinamento interministeriale, ha reperito i fondi necessari per la ristrutturazione ed adeguamento degli edifici dell'<i>outstation</i> di Monterotondo, provvedendo ad integrare per 7.634.962 euro nell'esercizio 2017 le disponibilità del capitolo 7293 del proprio stato di previsione. Tali risorse sono state trasferite al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in qualità di agenzia incaricata di dare esecuzione all'Accordo di sede e stazione appaltante per la predetta ristrutturazione e adeguamento, cui si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro stanziati dall'EMBL per contribuire alle spese dei lavori in questione. Il 28 novembre 2017 è stato concluso l'Accordo EMBL-CNR ove sono stati identificati puntualmente i locali interessati dai lavori di ristrutturazione ed i relativi mappali, oltre a un cronoprogramma dettagliato per la realizzazione dell'opera. Sono attualmente in corso di svolgimento le ultime istruttorie sul piano tecnico propedeutiche all'emanazione del bando di gara, cui seguirà l'esecuzione dei lavori. L'individuazione aggiornata delle mappe dei locali, siti presso il Campus 'Adriano Buzzati-Traverso' del CNR di Monterotondo (via Ramarini 32), è riportata analiticamente nell'Allegato 1 del nuovo Accordo di sede. Tanto premesso, nell'evidenziare che sono già state assegnate le risorse necessarie per la ristrutturazione della sede e che i lavori saranno ultimati nei prossimi mesi, non si prevede, nel breve-medio periodo, alcun ulteriore intervento di ristrutturazione, né alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato. Nell'eventualità in cui, nel lungo periodo, tale necessità dovesse nuovamente ripresentarsi, ai relativi oneri, del tutto eventuali, si provvederà con provvedimento normativo <i>ad hoc</i>.
Articolo VI, parte X, par. 2, lett. a): riproduce integralmente la vigente disciplina in materia di disposizioni doganali e imposizione fiscale, introducendo una nuova previsione ai cui sensi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applicherà alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.	La relazione tecnica evidenzia come tale regime di esenzione risulti già previsto a legislazione vigente dal medesimo articolo dell'Accordo di sede ratificato nel 2001; da esso non discende pertanto alcuna ulteriore estensione del regime di esenzioni, né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato. La RT non commenta specificamente la previsione introdotta.

Articolo VI, parte X, par. 2, lett. c): riproduce integralmente la vigente disciplina in materia di disposizioni doganali e imposizione fiscale, introducendo una nuova previsione ai cui sensi le vigenti esenzioni fiscali relative all'importazione di automobili (attualmente valevoli per un numero indefinito di veicoli) sono applicabili solamente a un numero di automobili non superiore a tre.	La relazione tecnica evidenzia come tale esenzione - per cui ora si introduce un limite massimo di tre autovetture ad uso ufficiale - risulta già prevista a legislazione vigente dal medesimo articolo dell'Accordo di sede ratificato nel 2001; da esso non discende pertanto alcuna ulteriore estensione del regime di esenzioni, né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato.
Articolo VII, parte XIII: nel riproporre le norme già vigenti in materia di personale del Laboratorio, si introduce una nuova previsione che estende anche ai cittadini italiani o residenti permanenti in Italia l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio ai membri del personale e al Direttore Generale del Laboratorio [lettera d)].	La relazione tecnica rappresenta come i membri del personale e il Direttore Generale del Laboratorio EMBL siano già soggetti ad una imposta interna, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. La sede italiana risulta inoltre l'unica, tra le varie sedi dell'Organismo, a non estendere l'esenzione fiscale sulle imposte dirette anche ai propri cittadini. Tale situazione ha determinato di fatto la mancata assunzione presso la sede italiana dell'EMBL di personale italiano, con conseguenti minori ritorni per l'Italia. Tanto premesso, in ragione del fatto che non risulta allo stato nessun dipendente di nazionalità italiana impiegato presso la sede di Monterotondo, da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa determina una rinuncia a maggior gettito.
Articolo XI, parte XX: viene confermata, per il Laboratorio, il Direttore generale ed il suo personale l'esenzione – già prevista a legislazione vigente – da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Viene però inserita la nuova previsione per cui i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste [lettera a)]; tale disposizione si applica anche ai familiari del personale EMBL, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana [lettera c)].	La relazione tecnica sulla lettera a) segnala che l'EMBL dispone di un sistema di assistenza sanitaria e previdenziale autonoma per il proprio personale, che non beneficia pertanto delle prestazioni e dei servizi del sistema nazionale, e che tale esenzione era stata già prevista dall'Accordo di sede del 2001.
Articoli XV, XVI e XVIII: riproducono il testo già vigente dell'Accordo che concernono la composizione delle controversie (art. XV); la stipula di accordi supplementari (art. XVI); e la revisione e cessazione dell'Accordo (art. XVIII).	La relazione tecnica afferma, con riferimento agli articoli XV e XVI, già presenti nell'Accordo vigente e mai applicati finora, che nell'eventualità di controversie o di accordi supplementari, ai relativi oneri si provvederà con un atto normativo <i>ad hoc</i>. Nel caso di revisione o modifica dell'Accordo di sede, ai sensi dell'articolo XVIII, ai relativi oneri si provvederà mediante apposito disegno di legge

	di ratifica.
--	--------------

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 1 e 2). Inoltre, dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.	La <u>relazione tecnica</u> non considera specificamente la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame – concernente il Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare gestito dal Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo - è volto a rinnovare il precedente Accordo del 1999 di pari oggetto, introducendovi talune modificazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si rinvia ad un apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo.

Per quanto riguarda più dettagliatamente le considerazioni riportate nella RT relativamente alle parti innovative, si osserva quanto segue.

Sull'articolo VI, parte X, par. 2, lett. a), si interviene sul regime di esenzione su merci e materiali importati o esportati dal Laboratorio per il Programma, cui si aggiunge l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

Sul punto la RT afferma che il regime di esenzione dei dazi è già previsto dall'Accordo del 2001, mentre non dà indicazioni sul regime di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, introdotto invece dall'Accordo in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire elementi utili per la quantificazione degli effetti di minor gettito discendenti dalla norma.

Sull'articolo VII, parte XIII, relativo all'estensione ai cittadini italiani impiegati nel Laboratorio del regime di esenzione fiscale delle imposte dirette previsto per il personale del laboratorio EMBL, la RT evidenzia l'assenza, allo stato attuale, di dipendenti di nazionalità italiana impiegati nella sede di Monterotondo per cui l'eventuale futura assunzione di tali dipendenti configurerebbe una rinuncia a maggior gettito. Sul punto si segnala peraltro che la neutralità finanziaria affermata può verificarsi solo nel caso in cui i futuri nuovi assunti non siano già titolari di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. Appare opportuno, pertanto acquisire chiarimenti a tal proposito da parte del Governo, al fine di escludere profili di onerosità.

Sull'articolo VI, parte X, par. 2, lett. c), in cui l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni (già prevista a legislazione vigente) viene limitata ad un numero massimo di tre autovetture ad uso ufficiale, non vi sono osservazioni in quanto di carattere virtuoso (la disposizione introduce infatti un limite massimo non previsto nell'Accordo attualmente vigente).

Sull'Articolo XI, parte XX che introduce la possibilità, per i membri del personale e a certe condizioni per i loro familiari, di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione (riferendo soltanto, in merito all'esenzione dal

versamento dei contributi, che l'EMBL dispone di un sistema di assistenza sanitaria e previdenziale autonoma per il proprio personale). I predetti elementi appaiono necessari con particolare riferimento a prestazioni dovute anche a fronte di un numero dato di versamenti e non integralmente correlate all'ammontare delle contribuzioni.

Per le restanti norme non vi sono osservazioni in quanto:

- la quantificazione degli oneri di carattere eventuale viene rinviata ad un provvedimento ad hoc (articolo XI, parte XX, articolo XV, parte XXIV, articolo XVI, parte XXV), come consuetamente si prevede in altre ratifiche da cui possono derivare oneri eventuali;
- si tratta per lo più di norme riproduttive di disposizioni vigenti.

In merito ai profili di copertura, si evidenzia che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.